



**ORDINANZA N. 109 DEL 24/06/2015**

**IL SINDACO**

**LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, SIMILARI E DELLE ATTIVITA' DEGLI ARTIGIANI ALIMENTARISTI.**

Visto il D.Lgs.n°59 del 23 aprile 2010, recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*", che liberalizza l'esercizio dell'attività di impresa rimuovendo limiti numerici e vincoli nelle modalità di svolgimento;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n.138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", convertito con Legge n°148 del 14.09.2011, che ha introdotto norme in materia di liberalizzazioni, privatizzazioni e ulteriori misure per favorire lo sviluppo e, in particolare, ha stabilito che i Comuni devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, costituendo principio fondamentale per lo sviluppo economico e di attuazione per la piena tutela della concorrenza fra imprese;

Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22/12/2011, n.214, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", che, all'art.31 comma 1, ha stabilito in via generale e senza eccezioni la totale libertà di orari, sia in termini di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza e quindi rientrante nelle competenze statali anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012;

Vista la Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n.28 "*Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*", come modificata in attuazione delle suddette normative;

Ritenuto, in analogia alle previsioni del D.L.201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), di dover estendere il principio della libertà di orari di funzionamento, al fine di dare piena attuazione ai principi di libera concorrenza, anche alle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing, nonché alle attività artigianali che effettuano la vendita al pubblico dei loro prodotti;

Considerato opportuno procedere alla piena attuazione delle liberalizzazioni sopra evidenziate, eliminando le disposizioni emanate da questa Amministrazione comunale tuttora non espressamente revocate in materia di orari di svolgimento delle attività commerciali e di servizio;

Dato atto che i Comuni facenti parte del Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte) hanno deciso di dare attuazione alle norme citate adeguando in modo uniforme le proprie regolamentazioni degli orari, come già avvenuto in passato in occasione dell'approvazione di altri provvedimenti di tale tipo;

Rilevato che il Comune di Castelfranco, quale capofila degli Sportelli Unici Integrati, ha richiesto, anche per conto di tutti i Comuni citati, un unico parere alle Associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio;



Considerato che in merito è pervenuto al il parere favorevole di CNA Benessere e Sanità di Pisa e che non sono pervenuti altri pareri né osservazioni dalle altre associazioni interpellate;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.50 che stabilisce la competenza del Sindaco nel coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visti gli articoli 28 e 31 dello Statuto Comunale;

**DISPONE**

a) Per quanto motivato in narrativa, di dare atto che sono liberalizzati gli orari di attività degli esercizi di commercio al dettaglio ed attività artigianali equiparate, di somministrazione alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici, nonché degli esercizi di acconciatore, estetica, tatuaggi e piercing;

b) di revocare pertanto i seguenti provvedimenti:

1. **Ordinanza sindacale n.5182 del 19/06/2007** recante "*Disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista*";
2. **Ordinanza sindacale n.4883 del 02.11.2005** recante "*Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli esercizi similari e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento*", limitatamente alle disposizioni contenute nei seguenti articoli:
  - art.2 Orario degli esercizi di somministrazione
  - art.4 Orario in esercizi misti
  - art.5 Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere
  - art.7 Chiusura degli esercizi
  - art.8 Livelli minimi di servizio all'utenza
  - art.10 Disposizioni particolari
  - art.11 Orario pasticcerie, rosticcerie ed altre attività similari
  - art.12 Chiusura infrasettimanale
  - art.20 Disposizioni per circoli privati

c) di revocare ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto e con le normative citate in premessa.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti relative all'obbligo di pubblicizzare gli orari della propria attività e le normative in materia di tutela dell'inquinamento acustico, stabilite al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica.

Al presente provvedimento saranno date forme di pubblicità idonee, ivi compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul portale dei SUAP del Comprensorio del Cuoio, provvedendo altresì a darne notizia agli Organi di Vigilanza.

"S'informa, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della L.241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 104/2010, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suo ricevimento".

Dal Palazzo Municipale, li 24/06/2015

**IL SINDACO**  
**Vittorio Gabbanini**



Comune di  
**San Miniato**

---

**Ordinanza**